

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1908 del 27/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta FRI-EL GREEN HOUSE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE), localita' San Giovanni di Ostellato, Via delle Serre, n. 1. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attivita' di coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serre, con tecnologia idroponica, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2019-1952 del 17.04.2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1963 del 27/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisette APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 7013/2020/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **FRI-EL GREEN HOUSE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni di Ostellato, Via delle Serre, n. 1. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la **MODIFICA** dell'attività di **coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serre, con tecnologia idroponica**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2019-1952 del 17.04.2019.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 17.02.2019 della Ditta FRI-EL GREEN HOUSE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA, nella persona di Ernst Gostner in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni di Ostellato, Via delle Serre n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serre, con tecnologia idroponica, autorizzata con A.U.A., atto n. DET-AMB-2019-1952 del 17.04.2019 (che ha sostituito l'A.U.A., atto n. DET-AMB-2019-448 del 30.01.2019), trasmessa con nota del 17.02.2020 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2020/28151 del 21.02.2020;

VISTA la nota trasmessa dalla Ditta in data 27.02.2020 a completamento dell'istanza, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2020/31611 del 27.02.2020, riguardante, in particolare, la distinta di versamento delle spese istruttorie;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, con modifica della sola matrice ambientale 'emissioni in atmosfera', autorizzata con l'A.U.A. succitata;

VISTO che la modifica richiesta dalla Società riguarda: relativamente alle emissioni E2-caldaia riscaldamento serra (kW 8140) ed E3-cogeneratore a metano (kW 9645), l'estensione del periodo di funzionamento a tutto l'anno solare, mentre attualmente lo stesso è autorizzato solo nel periodo invernale (compreso tra il mese di Novembre e il mese di Marzo dell'anno successivo); - relativamente all'emissione E1-caldaia di riscaldamento serra (kW 4070), la Ditta dichiara che verrà utilizzata solo nei casi di emergenza e non più in via ordinaria;

VISTA la nota di Arpae, Prot. n. PG/2020/37918 del 09.03.2020, di avvio del procedimento amministrativo, richiesta pareri e invio della documentazione, ritenendo di individuare, quale Ente coinvolto nel procedimento, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, al fine di a il parere sull'impatto acustico, in quanto si è ritenuta necessaria una sua valutazione rispetto alla modifica richiesta;

CONSIDERATO che l'A.U.A. n. DET-AMB-2019-1952 del 17.04.2019, costituisce l'Allegato "1" dell'atto n. DET-AMB-2019-474 del 01.02.2019, di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, atto n. DET-AMB-2017-3279 del 23.06.2017, rilasciato alla stessa Ditta;

RICHIAMATI: l'Autorizzazione Unica (A.U.), atto n. DET-AMB-2017-3279 del 23.06.2017, rilasciato ai sensi del D.Lgs 115/2008 e gli atti di modifica "non sostanziale" della stessa A.U., n. DET-AMB-2018-2088 del 02.05.2018 e n. DET-AMB-2019-474 del 01.02.2019;

RICHIAMATO in particolare l'atto n. DET-AMB-2019-474 del 01.02.2019, che ha, come Allegato "1", parte integrante dello stesso, l'A.U.A. atto n. DET-AMB-2019-1952 del 17.04.2019;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

il D.Lgs 183/2017;

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-1952 del 17.04.2019 precedentemente richiamata;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute negli atti succitati, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

VISTO, in particolare, che dalla prima istruttoria risulta: che non vi è produzione di acque di scarico o dilavamento di derivazione delle lavorazioni eseguite sulle colture della serra; che la zona non è servita da pubblica fognatura come dichiarato dal CADF con nota Prot. n. 10285 del 02.05.2018; che lo scarico "S2" confluisce nel Distributore Cavallara che si immette nel Collettore Trebba; che il sistema di scarico mediante impianto ad ossidazione totale relativo allo scarico "S2" è stato dimensionato per 110 A.E.;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, con cui ritiene che la messa in stand-by della caldaia associata all'emissione E1 possa compensare l'aumento delle ore di funzionamento degli altri impianti di combustione ed esprime una valutazione favorevole alla richiesta della Ditta a condizione che: - Anche la caldaia da 8,14 MW relativa all'emissione E2 sia dotata di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (ai sensi dell'art. 294, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), analogamente al cogeneratore associato all'emissione E3, già dotato di sistema LEANOX, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione; - Relativamente alla possibile attivazione dell'emissione E1 con la caldaia alimentata a biogas venga aggiunto agli inquinanti autorizzati anche il parametro Polveri con un limite pari a 10 mg/Nmc come indicato al quarto paragrafo (seconda colonna), del Punto 1.3-Parte III- Allegato I-Parte V-D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 7988 del 07.04.2020, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/52370 del 07.04.2020, con cui ha trasmesso il parere favorevole

relativamente all'impatto acustico, rilasciato del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 7757 del 03.04.2020, nel quale, considera che in merito alle emissioni acustiche è già stato espresso parere favorevole con nota Prot. n. 18379 del 09.07-2019, nella condizione peggiorativa assoluta rappresentata dal futuro assetto con tutti gli impianti termici e cogeneratori in funzione a servizio delle serre di Ostellato 1, 2, 3 e 4 in occasione della procedura di verifica di assoggettabilità a Screening e ribadisce che in sede di aggiornamento AIA (che recepirà l'A.U.A. già in essere) dovrà essere presentata valutazione di impatto acustico complessiva che tenga conto degli effettivi motori che si andranno ad installare e dell'impatto cumulato con le sorgenti rumorose di Ostellato 1/2/3/4;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell'attività autorizzata con atto n. DET-AMB-2019-1952 del 17.04.2019, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

DATO ATTO che la Ditta FRI-EL GREEN HOUSE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con la nota del 27.02.2019 (Prot. Arpae n. PG/2019/31611 precedentemente citato), ha dichiarato di aver assolto all'imposta di bollo al fine del rilascio del presente atto, conservando la marca da bollo numero identificativo n. 01171730963403 del 23.10.2018;

VISTA la nota in data 21.04.2020, trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2020/58801 del 22.04.2020 con cui, in particolare, dichiara "che la portata corretta da tenere in considerazione per il punto di emissione E3-cogeneratore a metano è pari a 23.500 Nmc/h, in linea con il valore indicato nell'A.U.A. stessa";

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara,

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Ditta **FRI-EL GREEN HOUSE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni di Ostellato, Via delle Serre, n. 1, C.F. e p.IVA n. 02751710217 per la **modifica sostanziale** dell'attività di **coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serra con tecnologia idroponica**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), n. DET-AMB-2019-1952 del 17.04.2019, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune

Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nel Condotto Trebba, delle acque reflue domestiche, è quello contrassegnato con il simbolo "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - *Planimetria Generale Complesso Serricolo con individuazione scarichi esistenti ed in progetto – Partic. zona installazione osmosi*;
2. Lo scarico autorizzato nel Canale Cavallara, delle acque reflue domestiche, è quello contrassegnato con il simbolo "S2", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui al precedente punto 1.;
3. Lo scarico autorizzato nel Collettore Trebba, delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di trattamento ad osmosi inversa ("concentrato"), è quello contrassegnato con il simbolo "S3", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui al precedente punto 1.;
4. L'acqua scaricata attraverso la linea di by-pass deve avere le stesse caratteristiche dell'acqua prelevata, senza quindi subire alcun trattamento;
5. Le reti fognarie e i sistemi di trattamento, da mantenersi in perfetta efficienza, devono corrispondere a quelli rappresentati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** di cui al precedente punto 1.;
6. Lo scarico "S1", deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. D, allegata alla D.G.R. n. 1053/03, nel "pozzetto di campionamento Scarico S1", indicato nella planimetria unita a

questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, in quanto scarico con consistenza uguale a 50 Abitanti Equivalenti;

7. Lo scarico "**S2**", deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. D, allegata alla D.G.R. n. 1053/03, nel pozzetto di campionamento indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, con riferimento al particolare "Sezione punto di Scarico in rete consorziale – SCARICO "S2", in quanto scarico con consistenza superiore a 50 Abitanti Equivalenti;
8. Lo scarico "**S3**" deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento "Punto di scarico OSMOSI S3", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
9. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
10. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
11. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
12. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
13. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

14. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
15. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
16. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
17. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

Si precisa che i reflui della palazzina devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. bb del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e che la Ditta deve conservare e tenere a disposizione degli Organi di controllo, i formulari periodici di svuotamento della vasca a tenuta.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** - *Planimetria Generale Complesso Serricolo - Individuazione zona di intervento e punti in emissione in atmosfera* e denominate:

- **E1-caldaia riscaldamento serra** (kW 4070), che utilizzerà inizialmente come principale combustibile il GPL, per passare al metano appena sarà disponibile e, in caso di eventuale mancanza di GPL e/o metano, il biogas prodotto da impianti limitrofi.

Tale caldaia deve essere utilizzata solo come caldaia di soccorso, ovvero deve essere

avviata esclusivamente in casi di emergenza, in corrispondenza di eventuali guasti o manutenzioni straordinarie agli altri impianti termici;

- **E2-caldia riscaldamento serra** (kW 8140), che utilizzerà inizialmente come principale combustibile il GPL per passare al metano appena sarà disponibile, che verrà utilizzata tutto l'anno;

Entro 90 giorni dal rilascio del presente atto, questa caldaia deve essere dotata di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile;

- **E3-cogeneratore a metano** (kW 9645), dotato di sistema di controllo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (sistema LEANOX), che verrà utilizzato tutto l'anno;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

a) Caldaie funzionanti a GPL e/o a METANO

Emissione	E1 Caldaia da 4,07 MW alimentata a GPL e/o metano
Portata (Nm ³ /h)	7.080
Durata (h/giorno)	Utilizzo solo in casi di emergenza
Altezza minima (m)	8,50
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particolato	5
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35
Monossido di Carbonio (CO)	100
Sistema di abbattimento	---

Emissione	E2 Caldaia da 8,14 MW alimentata a GPL e/o metano
Portata (Nm ³ /h)	14.910
Durata (h/giorno)	Fino a 12
Altezza minima (m)	10,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	5
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35
Monossido di Carbonio (CO)	100
Sistema di abbattimento	---

Relativamente alle **Emissioni E1** ed **E2** le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

I limiti sopra indicati per i parametri materiale particolato e Ossidi di Zolfo si considerano rispettati se viene utilizzato come combustibile il GPL o il metano.

b) Cogeneratore-E3 funzionante a metano

Emissione	E3 Cogeneratore da 9,645 MW alimentato a metano
Portata (Nm ³ /h)	23.500
Durata (h/giorno)	Fino a 24 nei mesi invernali Fino a 12 nei mesi estivi *
Altezza minima (m)	14,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	250
Monossido di Carbonio (CO)	300
Sistema di abbattimento	catalizzatore

* per “mesi invernali” si intende il periodo compreso tra il mese di Novembre e il mese di Marzo dell'anno successivo, per “mesi estivi” si intende il periodo compreso tra il mese di Aprile e il mese di Ottobre, dello stesso anno:

Relativamente all'**Emissione E3**, le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%;

c) **Relativamente all'Emissione E1**, in caso di funzionamento utilizzando il biogas proveniente da impianti limitrofi, gli inquinanti emessi, le cui concentrazioni sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%, dovranno rispettare i seguenti valori limite:

Emissione	E1 Caldaia da 4.07 MW alimentata a BIOGAS (solo in caso di emergenza)
Portata (Nm ³ /h)	9.912
Durata (h/giorno)	Utilizzo solo in casi di emergenza
Altezza minima (m)	8,50
Inquinanti (mg/Nm ³)	
COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200
Monossido di Carbonio (CO)	100
Composti inorganici del Cloro sottoforma di gas o vapori (espressi come HCl)	30
Materiale particellare	10
Sistema di abbattimento	---

- Relativamente alle emissioni **E2** ed **E3**, la Ditta dovrà effettuare un **autocontrollo trimestrale** dei parametri **Temperatura**, **O₂**, **Monossido di Carbonio (CO)** e **Ossidi di Azoto** (espressi come NO₂), con la registrazione dei valori rilevati su apposito registro tenuto a disposizione delle autorità di controllo;
- La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E2 per i parametri materiale**

particellare e Ossidi di Zolfo (espressi come SO₂) ed **E3 per il parametro materiale particellare**, con **periodicità almeno annuale**;

5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, con il termine "trimestrale" si intende una frequenza di 91 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per gli intervalli viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del Rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento

delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

10. Ai sensi dell'art. 271, comma 20, del D.Lgs 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
13. **Entro il 31.12.2023** dovrà essere presentata domanda al fine dell'adeguamento a quanto previsto dall'art. 273 bis, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs 183/2017, per i medi impianti di combustione esistenti.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. In sede di richiesta di A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale, che recepirà l'A.U.A. in essere), si richiede di trasmettere ad Arpae e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una valutazione di impatto acustico complessiva, che tenga conto degli effettivi motori che si andranno ad installare e dell'impatto cumulato con le sorgenti rumorose di Ostellato 1/2/3/4.

Si precisa che in caso di lamentele o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere

apposite misurazioni fonometriche per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio alla Ditta interessata, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-1952 del 17.04.2019, ovvero sostituisce l'Allegato "1" dell'atto n. DET-AMB-2019-474 del 01.02.2019, di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, atto n. DET-AMB-2017-3279 del 23.06.2017

Il presente atto, firmato digitalmente e completo dei relativi allegati, deve essere allegato, come parte integrante, all'atto n. DET-AMB-2019-474 del 01.02.2019, sopra citato.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché, per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica **domanda di voltura**.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio alla Ditta interessata.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI
ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE
ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.